

1

Conseguito sott rep.
Giordani
25/09/2013

Con riferimento alle osservazioni ed alle richieste di chiarimenti emerse in sede di esame dell'AS 1015 recante conversione in legge del decreto legge n. 101/2013, presso la Commissione bilancio del Senato nella seduta del 24 settembre 2013, si rappresenta quanto segue.

Articolo 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale)

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a) punto 1, si rappresenta preliminarmente che il divieto di assunzione, a qualunque titolo, previsto dall'articolo 2, comma 11, primo periodo, del dl n. 95/2012, era correlato alla presenza di unità in soprannumero, nel presupposto implicito che tale soprannumero fosse riferito all'intera struttura, ovvero che il personale in servizio fosse complessivamente superiore alla nuova dotazione organica (tale divieto è già previsto nella normativa vigente – articolo 6, comma 1, D. Lgs. 165/01).

La norma in esame chiarisce la portata del predetto divieto di assunzione specificando, di fatto, che sarà possibile procedere ad assunzioni nelle qualifiche/aree non interessate da situazioni di soprannumerarietà, nei limiti assunzionali imposti dal turn over in vigore e solo a condizione che il personale in servizio (anche in termini finanziari) sia complessivamente inferiore alle nuove dotazioni organiche, definite a seguito della *spending review*. Nel contesto descritto, la citata norma del dl 101/2013 non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

In merito al punto 2) si ribadisce che, come peraltro indicato dalla relazione tecnica, l'estensione anche all'anno 2015, limitatamente ai soggetti soprannumerari, della possibilità di usufruire delle regole di accesso al pensionamento previgenti al DL 201/2011 (differimento dovuto anche alla necessità di adeguare i tempi applicativi alle complesse procedure da attuare), non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto anche a livello complessivo - come peraltro evidenziato dallo stesso dossier degli Uffici Bilancio in riferimento al livello "micro" - si realizza la compensazione tra maggiore spesa per ratei di pensioni erogate e minori oneri per retribuzioni non corrisposte. Allo stesso modo, non si verificano maggiori oneri per anticipo della liquidazione di prestazioni di TFS e TFR, atteso che le stesse, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 11 del decreto-legge n. 95 del 2012, vengono erogate con la stessa tempistica che si sarebbe verificata con l'applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento, confermando anche la disciplina vigente di posticipo della liquidazione delle prestazioni in esame.

Con riferimento al punto 5) si rappresenta che la proroga ivi prevista non incide sulle facoltà assunzionali, che sono, comunque, rispettate sulla base dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente. Pertanto, la norma non può comportare maggiori oneri o minori risparmi.

Circa il paventato indebolimento delle misure di risparmio connesse con quanto previsto al comma 1 lettera b), si rappresenta che l'articolo 14, comma 7, del dl 95/2012 prevedeva che: "*Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over*", e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La nuova disposizione, ha chiarito la modalità applicativa del divieto di computo dei prepensionamenti ai fini delle facoltà assunzionali, prevedendo che tale divieto perduri per tutto il periodo del prepensionamento nel presupposto che, a fronte di un pensionamento anticipato, l'amministrazione non possa procedere ad un'assunzione di personale e proprio al fine di garantire la neutralità finanziaria. Tuttavia, raggiunto l'anno in cui il soggetto interessato sarebbe comunque cessato il servizio per raggiunti limiti di età, l'amministrazione può computare la cessazione in parola ai fini assunzionali, sempre nel rispetto dei limiti percentuali previsti dalla legislazione vigente per il turn over.

Con riferimento alle norme di interpretazione autentica di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, si fa presente che il riferimento ai soggetti che hanno raggiunto un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 riguarda i dipendenti che, indipendentemente dal raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la cessazione dal servizio, hanno raggiunto alla predetta data il requisito minimo di accesso al pensionamento previsto dalla normativa previgente alla c.d. "riforma Fornero" (anzianità contributiva di 40 anni ovvero somma di requisiti anagrafici e contributivi secondo il sistema delle c.d. "quote"). In riferimento ai possibili effetti delle disposizioni e alla loro forma di applicazione, si fa presente che le stesse si limitano a confermare l'interpretazione della normativa vigente già adottata dalle Amministrazioni e dall'INPS. Infatti, come chiarito dalla relazione tecnica, le disposizioni sono finalizzate ad evitare che si determini un consistente contenzioso – alimentato dall'orientamento giurisprudenziale non uniforme dei TAR - confermando l'interpretazione dell'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 già adottata in via amministrativa sulla base della circolare n. 2/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

In riferimento all'articolo 2, comma 6, si fa presente che lo stesso non determina, rispetto alle previsioni di accesso al pensionamento a normativa vigente, un maggiore ricorso al pensionamento di dipendenti soprannumerari. Infatti, come chiarito dalla relazione tecnica, trattasi di norma interpretativa finalizzata esclusivamente a chiarire – al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso in materia – le modalità applicative dell'articolo 2, comma 11, lett. a) del decreto-legge n. 95 del 2012, delle quali, in sede di valutazione degli effetti finanziari del medesimo DL n. 95, era stato comunque considerato il carattere obbligatorio.

In relazione alle osservazioni sul comma 8, si rappresenta preliminarmente che l'introduzione della norma è connessa al prolungarsi dei tempi relativi alla revisione degli assetti organizzativi, conseguenti alle riduzioni attuate in applicazione dell'articolo 2 del decreto legge n. 95/2012, anche in relazione all'avvicinarsi degli organi di Governo.

Peraltro, più in particolare, si rappresenta che la disposizione del comma 8 è finalizzata a disciplinare la fase transitoria connessa con gli effetti della spending review per le amministrazioni centrali che hanno ridotto la dotazione organica dei dirigenti. In sostanza si pone il problema della gestione delle posizioni di soprannumerarietà per la dirigenza. La soprannumerarietà potrebbe derivare dalla differenza (con valore positivo e quindi soprannumero) tra posti in pianta organica e dirigenti di ruolo di prima e seconda fascia.

In questo caso si applicano senz'altro le disposizioni sul riassorbimento delle eccedenze (pensionamento ordinario, prepensionamento e mobilità) come già disciplinate dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 95/2012.

Tuttavia, potrebbe verificarsi che la differenza suddetta pur avendo un valore negativo (con apparente disponibilità di posti) non sia coerente con il numero degli incarichi dirigenziali in essere. Occorre considerare che gli incarichi dirigenziali di prima fascia possono essere conferiti:

- a personale di ruolo di prima fascia
- a personale di ruolo di seconda fascia
- a personale in posizione di comando o fuori ruolo
- a personale esterno all'amministrazione

Analogamente gli incarichi dirigenziali di seconda fascia possono essere conferiti:

- a personale di ruolo di seconda fascia
- a personale in posizione di comando o fuori ruolo
- a personale esterno all'amministrazione

I predetti incarichi poggiano su un contratto e sull'affidamento delle parti e sono conferiti in relazione alle professionalità scelte dall'amministrazione. Poiché le disposizioni sul riassorbimento delle eccedenze danno un arco temporale che arriva fino al 31 dicembre 2014, in caso di soprannumero si pone l'esigenza di una disciplina degli incarichi dirigenziali da conferire medio tempore fino al riassorbimento delle eccedenze.

In ragione del descritto contesto il comma 8 prevede, per le amministrazioni che effettuano la riorganizzazione per effetto dell'articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali delle strutture interessate dalla riorganizzazione, secondo i principi e le modalità indicate dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono salvaguardati i rapporti di lavoro del personale con conferimento di incarico dirigenziale fino alla scadenza dei relativi contratti ove già in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012. Inoltre, viene costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 165/2001, per il numero corrispondente alle unità di personale dirigenziale di ruolo risultanti in soprannumero all'esito dei processi di incarichi dirigenziali. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione.

Per le medesime amministrazioni è fatta, comunque, salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di

seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 165/2001, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

La norma non produce oneri per la finanza pubblica in quanto la disciplina indicata opera a valere sulle risorse finanziarie disponibili. Non sono da considerare neppure eventuali mancati risparmi. I risparmi connessi con le riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 era previsto che fossero calcolati a consuntivo attesa la complessità dell'operazione di riassetto organizzativo richiesto alle amministrazioni destinatarie. Piuttosto la disposizione del comma 8 previene il rischio di contenzioso, con gli oneri finanziari che potrebbero scaturire, laddove non fosse puntualmente disciplinata la fase transitoria della riorganizzazione in relazione agli incarichi dirigenziali e agli annessi contratti di lavoro. Si configura pertanto come norma virtuosa.

Per quanto riguarda il comma 12, si conferma quanto riportato nella relazione tecnica ove viene precisato che la norma consente al Ministero per i beni e le attività culturali di effettuare assunzioni di personale dipendente in deroga al blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 2, comma 11, del d.l. n. 95/2012, ma non determina un ampliamento delle facoltà assunzionali in quanto le assunzioni ivi previste verranno effettuate, per gli anni 2013 e 2014, ai sensi dall'articolo 30, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale disposizione prevede, infatti, che le assunzioni vengano effettuate a valere sulle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

In relazione, infine al comma 13, vengono richiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di utilizzare risorse dell'ISMEA per finanziare assunzioni presso l'AGEA, acquisendo conferma che non si tratti di risorse destinate ad oneri inderogabili e che la capacità di funzionamento dell'Istituto non venga incisa in modo rilevante. Al riguardo, si conferma che la riduzione in questione non determina un significativa contrazione delle risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Istituto.

Articolo 3 (Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate)

Si chiede conferma che l'agevolazione concessa alle società partecipate da enti pubblici che assorbano personale proveniente da altre non produca effetti negativi in termini di gettito.

Al riguardo, si rappresenta che la norma in esame nel prevedere la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap è foriera, nell'ipotesi in cui le procedure di mobilità in questione vengano già attuate a legislazione vigente ovvero fossero indotte dalla norma proposta, di potenziali effetti negativi non quantificabili sia perchè non ipotizzabile l'entità delle somme (c.d. "trasferimenti finanziari") che la società cedente dovrebbe corrispondere alla società cessionaria, sia perchè trattasi comunque di una facoltà delle società di farsi carico di una quota del trattamento economico del personale interessato alla mobilità.

Si evidenzia in ogni caso che, laddove la norma in esame dovesse indurre a nuove procedure di mobilità che in assenza della stessa non si sarebbero attuate, si registrerebbero maggiori ritenute. Infatti, in questo caso si ritiene in particolare che la norma che si propone, favorendo le forme di mobilità del personale, contribuisca a migliorare gli indicatori congiunturali del mercato del lavoro con riflessi positivi sul gettito delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente.

Qualitativamente è da ritenere che la norma in esame non determini sostanziali variazioni di gettito in quanto appare ragionevole ipotizzare che il minor gettito conseguente alla non imponibilità dei c.d. “trasferimenti finanziari” ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, trovi sostanziale compensazione nel recupero di quota delle ritenute afferenti al mantenimento del pieno trattamento economico del personale interessato per le nuove mobilità indotte dalla norma.

Ciò premesso, deve ribadirsi quanto già evidenziato nella relazione tecnica e, cioè, che la norma è volta a razionalizzare l'allocazione di personale in tali società, nell'ottica di rendere più efficiente il sistema e ridurre i costi.

Articolo 4 - (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)

In merito ai chiarimenti richiesti relativamente al comma 1 si rappresenta che lo stesso si colloca nell'ambito di una normativa intesa a dettare disposizioni di contenimento del lavoro flessibile di soluzione delle tematiche connesse al lavoro precario. In merito al lavoro flessibile, nel rafforzare il principio che nelle PA il ricorso a tale strumento è consentito esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali, l'intervento potrebbe favorire il contenimento della relativa spesa. La norma si coordina con il comma 1 dell'articolo 36 (che non viene modificato) secondo cui le assunzioni per rispondere al fabbisogno ordinario delle pubbliche amministrazioni sono a tempo indeterminato (contratto dominante), nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche.

L'intervento del comma 1 serve da freno per gli eventuali abusi che potrebbero essere compiuti in tutti i settori. I richiami rimarcano:

- il principio del contratto a tempo indeterminato come contratto dominante,
- il presupposto necessario delle esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali (per combattere i contratti a-causali)
- il divieto di conversione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Sempre in un'ottica dissuasiva al ricorso improprio a contratti a tempo determinato, si sancisce la nullità dei contratti illegittimi e si rafforza la responsabilità in capo a chi li pone in essere prevedendo un'ipotesi tipica di danno erariale che sia da deterrente per le amministrazioni.

Si radunano inoltre anche le altre forme di responsabilità dirigenziale connesse con la violazione. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 7 sono di coordinamento rispetto alle forme di responsabilità radunate nel comma 5 quater dell'articolo 36.

Si tratta, pertanto, di disposizioni che non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Circa il timore paventato in ordine ai possibili effetti di indebolimento delle misure di risparmio collegati al blocco del turn over per quanto previsto al comma 6, si rappresenta che la disposizione stabilisce che le procedure selettive riservate al personale precario possano essere avviate a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, complessivamente considerate. Poiché la norma stabilisce altresì che le predette procedure di reclutamento vengano effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni, si conferma che la norma non comporta minori risparmi.

In relazione alla segnalazione della mancata copertura finanziaria, si rammenta che la disposizione di cui al comma 9, dell'articolo 4, prevede che le proroghe dei contratti a tempo determinato, ove vengano effettuate dalle amministrazioni interessate sulla base delle proprie esigenze, debbano comunque rispettare i vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente in materia, con questo riferendosi ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010, ove viene previsto, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche possano avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Pertanto, la disposizione contemplando una semplice proroga di tali contratti, tenuto conto del predetto vincolo, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si chiede di chiarire se la norma di cui al comma 12 includendo la categoria dei servizi scolastici e all'infanzia tra quelli cui non si applica il Patto di stabilità interno, non comporti un effetto di indebolimento del Patto medesimo.

Al riguardo, si rappresenta che l'ampliamento dell'esclusione delle aziende speciali e delle istituzioni assoggettate al patto di stabilità interno a quelle che svolgono servizi scolastici e per l'infanzia, non comporta un effettivo indebolimento del patto medesimo, considerato la limitata incidenza dei servizi in parola rispetto a quelli per i quali già sussiste esclusione (servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie) e con i quali sussiste una naturale contiguità nell'erogazione di servizi di riconosciuta valenza sociale e posti a garanzia di diritti fondamentali tutelati costituzionalmente.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance)

Si chiede di chiarire se, a fronte del rilevante trasferimento di funzioni dalla CIVIT all'ARAN, sia possibile lo svolgimento di tali ulteriori compiti senza il trasferimento o il reperimento di nuove risorse umane o materiali, come imporrebbe la clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 8.

Al riguardo, si ribadisce quanto già evidenziato nella relazione tecnica circa il rispetto dell'invarianza della spesa, in quanto l'Agenzia dovrà assolvere ai nuovi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri a carico della finanza pubblica. La prevista organizzazione delle attività di cui al comma 3 consentirà all'ARAN di individuare gli assetti ottimali al fine di svolgere in modo sinergico la propria attività. L'applicazione della clausola di invarianza comporterà, inoltre, un riallineamento degli attuali compensi in relazione al numero dei componenti degli organi del Collegio di indirizzo e controllo.

Articolo 6 (Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali)

In relazione al comma 3 circa la deroga ai limiti assunzionali disposta a favore del Dicastero delle infrastrutture si chiede conferma che la stessa sia riferita al personale a tempo determinato e quali profili e qualifiche siano interessate con indicazione esatta del costo per ciascuna unità in relazione ai vigenti parametri contrattuali fiscali e contributivi.

Al riguardo, si fa presente che trattasi di unità di personale tempo determinato con profilo di ingegneri, geometri, assistenti amministrativi, contabili e legali, come riportato nella relazione tecnica. Circa la quantificazione dell'onere in 2,250 mln di euro, si fa presente che la stessa è stata determinata prendendo a riferimento il costo lordo medio per ciascuna unità pari a euro 45.000, come risultante dai contratti collettivi nazionali vigenti.

Viene poi evidenziato che la copertura finanziaria non appare corretta dal momento che risulta a valere su risorse della società ANAS e senza un'adeguata quantificazione. Al riguardo, si precisa, come evidenziato nella relazione tecnica, che il fabbisogno complessivo della SVCA comprese le 50 risorse integrative è già integralmente coperto con i proventi delle subconcessioni spettanti al concedente, pertanto, il ricorso alle risorse dei canoni di concessioni è solo eventuale.

In relazione al comma 4 viene osservato che la spesa ivi prevista, gravando sui fondi speciali di parte corrente di competenza degli Affari esteri, non comporti il rischio di compromettere il regolare adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

Al riguardo, si evidenzia che la finalizzazione utilizzata è relativa a "*Interventi diversi*", come si desume dalla Relazione illustrativa alla legge di stabilità 2013. Difatti nel corso del corrente anno la citata finalizzazione ha dato copertura anche a oneri contenuti in provvedimenti legislativi diversi da quelli riferiti agli accordi internazionali.

Inoltre, circa i chiarimenti sul meccanismo di anticipazione dei fondi a carico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal momento che la liquidità ivi prelevata potrebbe essere necessaria a garantire il funzionamento della stessa Autorità. Sul punto, ci si rimette alle valutazioni del competente Ministero delle infrastrutture, nonché alla istituenda Autorità.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica)

Viene osservato che il comma 6 dispone un'espressa deroga alle disposizioni che limitano le nuove assunzioni di personale generando così minori risparmi rispetto a quelli stabiliti a legislazione vigente, peraltro, senza quantificazione né copertura.

Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che la disposizione resta vincolata al rispetto della quota d'obbligo prevista dalla legislazione vigente che, come anche specificato nella relazione tecnica, in caso di soprannumeri, verrebbe calcolata, in un'ottica di contenimento dei costi, non sul totale del personale in servizio, ma scomputando da tale platea le unità soprannumerarie e, quindi, al più sulla dotazione organica, come ridotta all'esito dell'applicazione del dl. 95/20112. Pertanto, il

numero delle unità, appartenenti alle categorie protette, da assumere non subisce un incremento significativo.

Ciò premesso, si rammenta che l'assunzione delle categorie protette nell'ambito delle PPAA, è in generale già prevista in deroga alle limitazioni delle facoltà assunzionali disposte dalla legislazione vigente. In proposito, si segnala che il meccanismo di determinazione del budget assunzionale, contempla una neutralità finanziaria tanto in uscita quanto in entrata del personale appartenente alle categorie protette, in quanto anche le cessazioni di personale appartenente a tali categorie, non vengono computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni.

Pertanto, poichè la nuova disposizione si limita ad estendere l'obbligo anche ai casi di eventuale presenza di posizioni soprannumerarie, tenuto conto della metodologia di computo delle quote d'obbligo sopra descritta, del numero complessivo dei soprannumeri comunque limitato, del carattere temporaneo della permanenza degli stessi, nonché della predetta sterilizzazione in fase di computo delle facoltà assunzionali, la stessa non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Si chiede conferma che le agevolazioni previste al comma 8 per il lavoro dei detenuti siano ricomprese nei limiti di spesa di cui all'articolo 6 comma 1 della L. 193/2000. Al riguardo, nel rinviare anche agli elementi che potranno essere forniti dal Ministero della Giustizia, si fa comunque presente che l'articolo 4, della legge n. 193/2000 stabilisce che le modalità ed entità delle agevolazioni di cui all'articolo 3, sono determinate annualmente con decreto, nei limiti delle risorse di cui al successivo articolo 6. La presenza di tale disposizione assicura che, anche con la nuova formulazione dell'art. 3, comma 1, legge 193/2000, stabilita dall'art. 7, comma 8, del D.L. n. 101, il limite di risorse disponibili a legislazione vigente, non sarà superato.

In riferimento alle osservazioni al comma 9, nel confermare che dalla disposizione non derivano maggiori oneri, circa la paventata riduzione dei fondi a disposizione per le procedure concorsuali, si rinvia all'amministrazione competente.

Articolo 8 (Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

In merito all'idoneità della copertura si rappresenta che la norma in esame trova adeguata copertura negli stanziamenti di spesa per la retribuzione di del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si segnala che si è reso necessario predisporre apposito emendamento inteso a modificare l'onere a regime e conseguentemente la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5". Quanto alle problematiche riguardanti la sostituzione del personale volontario con quello a tempo indeterminato del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'Interno.

Articolo 9 (Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero)

Con la scheda tecnica in oggetto la Commissione Bilancio osserva che le disposizioni previste dal comma 1 sarebbero suscettibili di ingenerare minori economie rispetto a quelle scontate a legislazione vigente.

Al riguardo, si rappresenta che la relazione tecnica allegata all'art 14, comma 11, lett. b) del decreto legge n. 95/2012 ha proceduto alla stima di un montante medio annuo di economie corrispondente alla riduzione di 80 posti, per cui la novella normativa in esame, consentendo una eventuale flessibilità nella riduzione annua dei posti da ottenere, laddove venga tutelato il raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi stessi, non pregiudica il conseguimento sia intermedio che finale delle economie attese dall'applicazione della originaria disposizione. Infatti la relazione tecnica allegata all'articolo 9 del decreto legge n. 101/2013 da conto del fatto che il primo anno di applicazione della disposizione originaria sono stati conseguiti risparmi maggiori rispetto a quelli stimati (corrispondenti alla riduzione di 137 posti in luogo della prevista riduzione annua media di 80 posti), eccedenza che ora consentirebbe nell'a.s. 2013/14 una minore riduzione di posti che, nei limiti della precedente eccedenza, non pregiudica il raggiungimento delle economie complessivamente attese alla fine del 2016/17.

Con riferimento al comma 2, la Commissione Bilancio paventa il rischio di una sovrapposizione impropria tra dipendenti fuori ruolo e insegnanti assunti a contratto locale ed ha chiesto di valutare la possibilità di inserire idonea previsione volta a ridurre in misura corrispondente la dotazione organica del personale fuori ruolo per l'insegnamento all'estero.

Al riguardo, si fa presente che tale possibilità non può verificarsi in quanto ambedue le ipotesi di copertura dei posti all'estero, personale di ruolo e contrattisti locali, agiscono sulla base dell'unico contingente di cui all'art. 639 del T.U. n.297/1994. In sostanza, il sub - contingente ipotetico di 40 posti a contratto locale è già ricompreso nel contingente di 624 posti previsti dal predetto articolo (cfr. art 9, comma 2, lett. c: " Nell'ambito del contingente di cui al precedente art. 639") e la copertura di tali posti determina automaticamente la riduzione della disponibilità di posti del contingente totale attribuibili al personale di ruolo.

Articolo 10 (Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione)

Commi 4 e 5

Per quanto concerne le richieste della Commissione in merito all'espletamento, da parte della istituenda Agenzia, delle attività strumentali e di controllo interno per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si conferma che tale attività dovrà essere svolta senza oneri aggiuntivi e nell'ambito delle risorse disponibili. Relativamente alle unità di personale da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il contingente non potrà eccedere le 50 unità. In ordine al trattamento economico da corrispondere, si fa presente che nella relazione tecnica è stato quantificato il maggior onere derivante dal trasferimento in euro 1.100.000. In merito al numero di unità da trasferire presso l'Agenzia, si fa presente che il personale attualmente in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico può esercitare il diritto di opzione per la permanenza presso il predetto Ministero. Ciò premesso, fermo restando il numero di unità di personale che opereranno per rimanere in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico, attualmente non quantificabili, la dotazione organica dell'Agenzia è stata fissata in 200 unità. Nel caso in cui il personale da trasferire ecceda la dotazione organica, il comma 5 ha espressamente previsto la possibilità che lo stesso sia inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito, in relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque titolo. Dalla previsione non derivano nuovi o

maggiori oneri, atteso che saranno trasferite le risorse finanziarie attualmente esistenti e destinate al pagamento del trattamento economico del personale in servizio. Circa il mantenimento degli incarichi dirigenziali già conferiti si fa presente che la previsione non comporta minori risparmi, atteso che è espressamente previsto nella disposizione in esame, l'indisponibilità di un numero di posti equivalente nella dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico.

In relazione al comma 6, la Commissione chiede se l'utilizzo in misura significativa del fondo speciale di parte corrente – accantonamento Ministero degli affari esteri- possa incidere sull'adempimento degli obblighi internazionali del paese. Al riguardo, circa la copertura finanziaria mediante l'utilizzo del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero degli affari esteri, si evidenzia che la finalizzazione utilizzata è relativa a "Interventi diversi", come si desume dalla Relazione illustrativa alla legge di stabilità 2013. Difatti nel corso del corrente anno la citata finalizzazione ha dato copertura anche a oneri contenuti in provvedimenti legislativi diversi da quelli riferiti agli accordi internazionali.

In relazione alle osservazioni formulate ai commi da 11 a 14, nel rappresentare che non si rilevano problemi di dequalificazione della spesa, si segnala, peraltro, che tale spesa è funzionale al migliore utilizzo dei fondi strutturali europei. Tale esigenza è rappresentata dalla Commissione europea nei documenti di programmazione strategica dei fondi 2014/2020 che pongono l'accento sulla centralità del ruolo della Pubblica Amministrazione nel contesto della politica regionale. In tale ottica, si rende necessario realizzare le condizioni idonee al proficuo e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate all'Italia dall'Unione europea a valere sui fondi strutturali, sia riguardo alla corrente programmazione 2007/2013 (per la quale occorre ancora spendere circa 30 miliardi di euro entro il 31 dicembre 2015), sia per la nuova programmazione 2014/2020, nell'ambito della quale l'Italia beneficerà di ulteriori circa 30 miliardi di euro di Fondi strutturali, a cui si aggiungeranno le corrispondenti risorse di cofinanziamento nazionale.

La rilevanza di questo tema a livello europeo è chiaramente testimoniata dal fatto che uno degli 11 obiettivi tematici che individuano, a norma dei regolamenti comunitari, le aree di intervento dei fondi nel periodo 2014-20, è espressamente rivolto al rafforzamento della capacità amministrativa.

Lo stesso Position Paper della Commissione europea sulla programmazione 2014-20 dell'Italia, sottolinea la necessità di rafforzare le capacità degli organismi coinvolti nella gestione e attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi europei, richiedendo espressamente un miglior utilizzo delle risorse di assistenza tecnica a tal fine dedicate, per rafforzare non solo le Autorità di Gestione e di Audit dei Programmi ma anche, e in maniera rilevante, le strutture responsabili della concezione, preparazione e attuazione degli interventi cofinanziati.

L'assunzione di nuovi funzionari risponde efficacemente alle esigenze sopra evidenziate, in quanto consente di accrescere le competenze interne delle Amministrazioni che svolgono funzioni di coordinamento, gestione e controllo sull'utilizzo dei fondi europei, il cui contesto di riferimento è caratterizzato da una forte complessità tecnica, che richiede profili specialistici non altrimenti reperibili nell'ambito delle attuali dotazioni di personale delle Amministrazioni interessate, né nelle dotazioni di risorse umane disponibili nell'ambito del panorama degli Enti e delle società del settore pubblico allargato. Con la disposizione in esame si intende quindi affrontare strutturalmente il problema, consentendo alle Amministrazioni centrali interessate di far fronte alle esigenze connesse

sia con la chiusura dell'attuale programmazione 2007/2013 che per la nuova programmazione 2014/2020, utilizzando le possibilità offerte dai regolamenti comunitari sui Fondi strutturali che, ai fini dell'efficace e efficiente gestione degli stessi, stanziava specifiche risorse per il rafforzamento delle capacità tecniche e amministrative nella gestione delle Amministrazioni pubbliche competenti. Le modalità assunzionali, peraltro, rispondono pienamente a quanto rappresentato dalla Commissione europea con nota del 27/3/2013 prot. ARES (2013) 513835, con la quale è stato evidenziato che "in molte amministrazioni l'esternalizzazione ha prodotto una deresponsabilizzazione delle stesse amministrazioni e nessun apprendimento.....".

Infine, per fugare ulteriori dubbi, è stato espressamente previsto che, previa definizione di apposite strategie di miglioramento amministrativo da parte delle amministrazioni interessate, possa essere stabilito "il cofinanziamento dei salari dei nuovi funzionari assunti con concorso pubblico per l'esecuzione dei compiti di gestione, certificazione e controllo degli interventi", il che convalida, ed anzi rende pressochè obbligatoria la scelta dell'utilizzo del fondo di rotazione ex l. n. 183/187, anche per la copertura di spese di parte corrente.

Articolo 11 (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia)

In ordine all'asserita mancanza di copertura dell'attività di audit dei costi realizzata dal SISTRI

di cui al comma 10 si segnala che anche tale costo rientra tra quelli sostenibili con le risorse e le modalità già previste a legislazione vigente.

In ordine ai chiarimenti sui possibili effetti determinati da una rimodulazione delle sanzioni, si segnala che le sanzioni conseguono alla piena operatività del sistema e che non appare possibile allo stato quantificare eventuali incrementi o diminuzioni di gettito. Si rinvia, in ogni caso, anche alle valutazioni del competente Ministero dell'ambiente.

Articolo 12 (Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale)

In ordine alla facoltà attribuita al Commissario straordinario di sciogliere i contratti in corso e al potenziale rischio che da questo derivino maggiori oneri, nel segnalare che si tratta di una facoltà comunque limitata alle fattispecie, in cui l'esecuzione del contratto sia incompatibile con il piano di risanamento e, quindi, anche con il principio costituzionale di tutela della salute pubblica, si rinvia anche ai maggiori approfondimenti che potranno essere svolti dal Ministero dell'ambiente.